

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3933 del 16/07/2024
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - MELOREC sas di Meloni Alberto & C. Modifica autorizzazione unica DET-AMB-2017-1783 del 5/04/2017 e smi per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di Bondeno (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4064 del 15/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici LUGLIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

SINADOC 7190/2024

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - **MELOREC sas di Meloni Alberto & C.**

Modifica autorizzazione unica DET-AMB-2017-1783 del 5/04/2017 e smi per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di Bondeno (FE).

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Vista** la domanda assunta al PG/2024/17662 del 30/01/2024, presentata dalla ditta MELOREC sas di Meloni Alberto & C., con sede legale in comune di Bondeno (FE), via per Zerbinate n. 25, CF 01470700384, nella persona del Legale Rappresentante, per la modifica dell'autorizzazione unica per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

**Richiamata** la comunicazione di questo Servizio, di Avvio del Procedimento, PG/2024/20266 del 1/02/2024;

**Richiamati** i seguenti atti:

- DET-AMB-2017-1783 del 5/04/2017, di autorizzazione unica per impianto di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di Bondeno (FE);
- DET-AMB-2017-2631 del 24/05/2017, di voltura dell'atto di cui sopra alla società per variazione della ragione sociale;

**Preso atto che** le modifiche richieste con l'istanza in oggetto consistono:

- nell'eliminazione di alcuni codici EER di rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e del codice EER 200139, attualmente sottoposto alle operazioni R13 e R3;
- introduzione dell'operazione R12 per il codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti), per un quantitativo massimo istantaneo di 4 tonnellate e annuale pari a 1.000 tonnellate;
- aumento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva e recupero, dagli attuali 1.640 tonnellate a 2.700 tonnellate;
- diminuzione dei quantitativi annuali dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva, dalle attuali 4.836 tonnellate a 3.020 tonnellate;
- inizio attività di lavorazione di sottoprodotti plastici (pipeline – spezzoni di tubo in 100% polietilene), che rispetteranno i requisiti della norma UNIPLAST 10667-1:2017 e un quantitativo massimo annuale di 1.500 tonnellate, con inserimento di un nuovo mulino granulatore per tali sottoprodotti, la cui linea di convogliamento delle emissioni sarà collegata al punto di emissione E1 esistente;
- potenziamento del punto di emissione E1 con sostituzione del sistema di abbattimento e del relativo camino;

**Richiamato** il verbale della Conferenza dei Servizi del 6 marzo 2024, trasmesso con PG/2024/47070 del 11/03/2024, con il quale venivano richieste integrazioni contenute nella relazione tecnica di Arpae S.T. PG/2024/37147 del 26/02/2024, e integrazioni relative alla gestione dei rifiuti, con riferimento alle caratteristiche dei sottoprodotti in conformità alle norme UNI PLAST e agli utilizzatori o intermediari, e chiarimenti sulla capacità giornaliera di recupero dei rifiuti;

**Visto** il parere di Hera Spa, assunto al PG/2024/45555 del 8/03/2024, relativo allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura, favorevole con prescrizioni che vengono inserite nell'atto autorizzativo; il parere è stato inviato alla ditta unitamente al verbale della Conferenza dei servizi del 6/03/2024;

**Dato atto** che dal 11/03/2024 venivano sospesi i termini del procedimento;

**Visto** il parere dell'AUSL Ferrara Igiene Pubblica, assunto al PG/2024/39542 del 29/02/2024, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, favorevole per gli aspetti igienico sanitari di competenza, considerato che la Ditta è classificabile come industria insalubre di 1° classe, lettera B punto 100 "Rifiuti solidi e liquami" e 101 "*Rifiuti tossici e nocivi*" di cui al DPR n. 915 del 10/09/1982 e alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e smi – trattamento, lavorazione e deposito, e deve rispettare tutte le cautele conseguenti alla classificazione al fine di non recare nocumento alcuno; inoltre si prescrive che l'altezza del camino E1 dovrà essere non inferiore ad 1 metro rispetto al filo di gronda;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla società, assunta al PG/2024/83510 del 7/05/2024, trasmessa agli Enti con PG/2024/84459 del 8/05/2024;

**Dato atto** che dal 7/05/2024 sono stati ripresi i termini del procedimento;

**Dato atto** che nelle integrazioni presentate la ditta ha chiarito, come richiesto, la potenzialità giornaliera dell'attività di recupero di rifiuti, dichiarando che la stessa risulta di **2,7 tonn/giorno** per cui risulta esclusa da procedura di screening;

**Vista** la relazione tecnica di Arpae ST, PG/2024/94865 del 23/05/2024, favorevole con proposta di ulteriori prescrizioni in aggiunta a quelle solitamente previste nell'atto autorizzativo, con particolare riferimento agli EoW per i rifiuti di legno (imballaggi) e rifiuti in plastica, da sottoporre alle operazioni R13 – R3, recupero dei rifiuti EER 150103 – imballaggi in legno, recupero di rifiuti plastici, emissioni in atmosfera con riferimento al criterio CRIAER 4.5.57;

**Richiamato** il verbale della Conferenza dei Servizi del 5 giugno 2024, trasmesso con PG/2024/103968 del 6/06/2024, con il quale è stata approvata la modifica;

**Preso atto che:**

- la ditta risulta autorizzata al recupero degli imballaggi in legno, costituito dalla riparazione finalizzata alla vendita a terzi;
- per le attività di recupero dei rifiuti (in plastica e legno), finalizzate alla cessazione della qualifica dei rifiuti (EoW), la società si è dotata di una procedura documentale da tenere a disposizione degli organi di controllo, così come prescritto nell'atto;
- i pallets in legno danneggiati vengono sistemati, mediante la sostituzione delle parti rotte, a tal fine vengono utilizzati attrezzi tipici della falegnameria, quali seghe circolari e pistole sparachiodi. I pallets rigenerati vengono rivenduti a terzi o usati al proprio interno per la spedizione delle MPS stesse;
- la riparazione degli imballaggi in legno ai fini della vendita si configura come EoW "caso per caso", ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3 del Dlgs 152/2006;
- i prodotti finiti (EOW) vengono identificati con etichetta alfanumerica, che consente la tracciabilità in base ad una legenda interna (ragione sociale, data inizio lavorazione, numero di colli, quantità totale, riferimento al lotto di produzione, descrizione del materiale, peso in kg). I prodotti fuori specifica verranno invece avviati a smaltimento presso ditte autorizzate;

**Preso atto altresì, che:**

- presso l'impianto è prevista una nuova linea di lavorazione dei sottoprodotti. Tale linea consiste in lavorazioni di riduzione volumetrica (per conto di terzi) dello scarto di prodotti non conformi, costituiti esclusivamente da spezzoni di tubo PIPELINE (100% PE). La società Melorec non risulta pertanto l'utilizzatore finale dei suddetti scarti;
- la linea di lavorazione dei sottoprodotti è costituita da un tritatore (marca LEOPARD SGS 1200.50), un nastro trasportatore (marca LEOPARD modello Spondaflex), da un granulatore (marca LEOPARD SGS 60.90 R3 C) e un impianto di insacco;
- le lavorazioni sui sottoprodotti da parte della Società sono riconducibili quindi alle normali pratiche industriali, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme UNIPLAST

10667-1:2017 *“Materie plastiche prime-secondarie. Generalità su materie prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche”*;

- le lavorazioni per conto di terzi sui sottoprodotti non sono di norma previste dalla legge e quindi ai fini di qualificare i suddetti materiali come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 bis del Dlgs 152/2006 e smi, la società si è dotata di una procedura che attesti il rispetto dei requisiti previsti per legge (es. identificazione dei produttori, caratteristiche ed etichettatura dei sottoprodotti conformi alle norme UNI PLAST, e degli utilizzatori o intermediari, se diversi dal produttore, incluso i contratti tra le aziende interessate);
- il produttore degli scarti industriali (sottoprodotti) è la società Central Tubi spa con sede legale ed operativa in comune di Lunano (PU). In caso di nuovi produttori la Società si è dotata di un modello di contratto (mandato di lavoro per le attività in conto lavorazioni);
- ai fini dell'accettazione dei sottoprodotti in ingresso all'impianto è prevista la verifica e controllo dei seguenti documenti: documenti di trasporto (DDT), scheda tecnica dei prodotti, che hanno dato origine agli scarti industriali, e le dichiarazioni di conformità;
- lo stoccaggio dei sottoprodotti avverrà in area dedicata, identificata tramite il posizionamento di apposita piantana che riporta il lotto e il codice alfanumerico del produttore;
- il sottoprodotto, dopo essere stato lavorato, verrà confezionato in sacconi big bags su pallet in legno e coperto da sacco cappuccio in polietilene ed il tutto verrà contrassegnato da etichetta adesiva nella quale verranno riportati, oltre ai dati del destinatario (produttore iniziale), anche il numero del lotto e massa netta in kg. Sarà infine emesso apposito DDT e il destinatario provvederà con mezzi propri e in tempi concordati al ritiro della merce;

**Visto** il parere del Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, assunto al PG/2024/97785 del 28/05/2024, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 5/06/2024, con il quale si comunica l'avvenuta presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, da parte della società in data 6/05/2024, corredata dalla prevista documentazione tecnica unitamente dalla Dichiarazione di non aggravio, per Attività n. 44.3 categoria C dell'all. I del DPR 151/2011;

**Visto** il parere del Comune di Bondeno, prot 21405 del 5/06/2024, assunto al PG/2024/103134 del 5/06/2024, favorevole con prescrizioni relative alla matrice Rumore, che verranno esplicitate nel presente atto;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**Dato atto:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 130/2021 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 2291/2021 è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- che con DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la DDG. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- che con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- che con Delibera del Direttore Generale DEL-2024-65 del 19/06/2024 è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che con nota PG/2024/121004 del 02/07/2024 la Dott.ssa Valentina Beltrame ha delegato al Dott. Marco Roverati le funzioni dirigenziali attinenti le Autorizzazioni Complesse ed Energia, Autorizzazioni Rifiuti, AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile dell'Unità *Autorizzazioni Rifiuti*, d.ssa Rosalba Martino;
- che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae, e che il Responsabile del trattamento è la d.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna

l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, DEL-2022-163  
del 22/12/2022

**Dato atto che** la società, con nota assunta al PG/2024/122257 del 3/07/2024, ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo n. 012301763463344 del 7/05/2024 unitamente al presente atto, ed unicamente a tale scopo;

**Dato atto** che il presente atto debba ricomprendere: l'autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura, di cui alla parte III del D.Lgs 152/2006 e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del Dlgs 152/2006;

**Richiamata** la nota di questo Servizio, PG/2017/8829 del 1/08/2017, di accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività autorizzata con gli atti richiamati sopra;

**Dato atto che** le garanzie finanziarie in essere rimangano invariate, in relazione alle modifiche autorizzate con il presente atto;

**Ritenuto** per una migliore comprensione del testo di sostituire l'atto DET-AMB-2017 del 5/04/2017, volturato con atto DET-AMB-2017-2631 del 24/05/2017, con il presente atto;

**Dato altresì atto che** sono state effettuate le dovute verifiche ai sensi della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che sono state correttamente versate da parte della società le spese istruttorie mediante sistema Pago PA;

## **MODIFICA**

l'atto DET-AMB-2017-1783 del 5/04/2017, volturato con atto DET-AMB-2017-2631 del 24/05/2017, rilasciati alla **società MELOREC sas di Meloni Alberto & C.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 01470700384, con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE), via per Zerbinate n. 25, riscrivendolo nel seguente modo:

**1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:**

- 1.1 l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e recupero R3 di rifiuti dovrà essere svolta nell'area indicata nelle planimetrie unite al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A1 – Stato di fatto"** e **"A2 – Stato di progetto"**;
- 1.2 l'intera area dove vengono svolte le operazioni di recupero dei rifiuti deve essere mantenuta recintata e l'accesso controllato;
- 1.3 i **rifiuti NON pericolosi** per i quali sono ammesse le operazioni di sola **messa in riserva (R13)**, di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:

**carta e cartone ed imballaggi vari**

150101 imballaggi in carta e cartone

**metalli ferrosi e non**

170405 ferro e acciaio

**apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose**

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 160209 e 160213

160216 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diverse da quelli di cui alla voce 160215\*

200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

**rifiuti inerti**

170103 mattonelle e ceramiche

170802 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801\*

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

**rifiuti legnosi**

170201 legno

- 1.4 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare rispettivamente le **15 tonnellate/istantanee e 2.020 tonnellate/anno**;
- 1.5 i **rifiuti NON pericolosi** per i quali sono ammesse le operazioni di **messa in riserva (R13) e recupero (R3)**, di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:
- 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
  - 150102 imballaggi in plastica
  - 170203 plastica
  - 191204 plastica e gomma
  - 070213 rifiuti plastici
  - 120105 limatura e trucioli di materiali plastici
  - 160119 plastica
  - 150103 imballaggi in legno
- 1.6 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R13-R3) di cui al **punto 1.5 precedente** non potrà superare rispettivamente le **23 tonnellate/istantanee e 2.700 tonnellate/anno**;
- 1.7 i **rifiuti NON pericolosi** per i quali sono ammesse le operazioni di **messa in riserva R13 e R12** sono i seguenti:
- 150106 imballaggi in materiali misti
- 1.8 il quantitativo massimo istantaneo ed annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R13-R12 di cui al punto 1.7 precedente non potrà superare rispettivamente le **4 tonnellate/istantanee e 1.000 tonnellate/anno**;
- 1.9 i **rifiuti pericolosi da sottoporre esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13)** sono i seguenti:
- 160211\* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC;
  - 160213\* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160212;

160215\* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso;

200121\* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

200123\* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi;

200135\* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi;

1.10 il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva indicati al **punto 1.9 precedente** non potrà superare rispettivamente **le 12 tonnellate/istantanee e 2.000 tonnellate/anno;**

1.11 per le attività di messa in riserva e/o recupero dei delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, elencate ai punti 1.3 e 1.9 precedenti, la ditta dovrà rispettare le disposizioni contenute negli allegati VII e VIII del DLGS 49/2014;

1.12 La Ditta dovrà dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione UE 955/2014, con particolare riferimento ai codici a specchio;

1.13 i rifiuti stoccati nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", dovranno essere correttamente ed univocamente identificati mediante indicazione del codice EER sui contenitori/imballaggi;

*Cessazione della qualifica dei rifiuti plastici in conformità alle norme prodotto (UNIPLAST)*

1.14 i rifiuti plastici sottoposti alle operazioni di recupero di cui al punto 1.5 precedente, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 se rispettano le seguenti condizioni:

a. i rifiuti plastici di cui ai codici EER 020104, EER 150102, EER 191204 dovranno rispettare le condizioni stabilite al punto 6.1 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi;

b. i rifiuti plastici di cui ai codici EER 070213 – 120105 – 160119 – 170203 dovranno rispettare le condizioni stabilite al punto 6.2 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM

5/02/98 e smi, in particolare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto dovranno rispettare quanto stabilito al punto 6.2.2 dell'allegato 1, suballegato 1, del DM 5/02/98 e smi, ossia le analisi di classificazione dovranno prevedere la determinazione dell'eventuale presenza di altri polimeri, cariche, pigmenti, additivi, nonché la dimostrazione del rispetto dei seguenti parametri: Pb<3%, KOH<0,3%, Cd<0,3%;

- c. i materiali plastici dovranno essere conformi alle specifiche norme UNIPLAST-UNI 10667;
- d. ai fini della classificazione secondo le norme UNIPLAST la ditta dovrà adottare le seguenti procedure: nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento; ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI di riferimento (UNI 10667) ed i rispettivi valori misurati; il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (per il campionamento: UNI 10802 e UNI CEN/TS 16010/13; per le metodiche analitiche: UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico; per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni: identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg; ogni altra identificazione prevista dalla legislazione vigente;
- e. la dichiarazione di conformità, resa ai sensi del DPR 47 e 38 del DPR 445/2000, dovrà contenere le seguenti informazioni minime:
  - ragione sociale del produttore;
  - indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
  - uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;
  - indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione;

- riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;
  - f. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
  - g. qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);
- 1.15 il campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso, di cui al punto 1.14, let. b) precedente, dovrà essere eseguito con modalità e termini previste ai sensi dell'art. 8 del DM 5/02/1998;

*Cessazione della qualifica dei rifiuti in legno "caso per caso"*

- 1.16 i rifiuti di imballaggio in legno, di cui al codice EER 150103, elencati al punto 1.5 precedente, cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006, a seguito delle lavorazioni di riparazione, illustrate in premessa, e alle condizioni riportate di seguito:
- a. dovrà essere resa una dichiarazione di conformità, ai sensi del DPR 47 e 38 del DPR 445/2000, contenente le seguenti informazioni minime:
    - ragione sociale del produttore
    - indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
    - uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
    - indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione
    - riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti;
  - b. la dichiarazione di conformità dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno un anno ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

- c. qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra, i materiali dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);
- 1.17 Le analisi effettuate sul materiale plastico dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo;
- 1.18 la ditta dovrà dotarsi di apposita cartellonistica, anche mobile (es. piedistalli o altro) indicante i codici EER presenti in impianto, da posizionare in prossimità delle aree di stoccaggio o sui contenitori dei rifiuti, al fine di consentirne agevolmente l'esatta identificazione;**
- 1.19 dovrà essere presente presso l'impianto un'asta metrica o altro strumento idoneo per la verifica del rispetto del limite di altezza del cumulo di rifiuti in legno EER 170201, che non potrà superare i 2,5 metri;**
- 1.20 lo stoccaggio delle MPS e sottoprodotti dovranno avvenire quindi in aree dedicate, separate a quelle dei rifiuti, ed identificate da apposita cartellonistica;

## 2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.Lgs 152/2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

- 2.1 L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nelle planimetrie unite al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A1-Stato di fatto" e "A2-Stato di progetto";
- 2.2 L'emissione autorizzata è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

<b>EMISSIONE</b>	<b>E 1</b> <b>Selezione rifiuti plastici non pericolosi</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	7.200

Altezza (m)	12

**Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)**

Materiale particellare	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche

- 2.3 La data di **attivazione** della nuova emissione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) E1 deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ad ARPAE Ferrara e al Comune di Bondeno;
- 2.4 Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto 2.3 la nuova emissione dovrà essere messa a regime;
- 2.5 Dalla data di messa a regime della nuova emissione ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ad ARPAE Ferrara ed al Comune di Bondeno;
- 2.6 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI (10169, ecc) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE per fissare anche i termini temporali per realizzarli; nel caso in cui tali adeguamenti prescritti non venissero realizzati nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

- 2.7 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'allegato VI, alla parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e nell'allegato 3B della Delibera di G.R. n. 1769/2010 e smi;
- 2.8 La Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
  - metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
  - in particolare per la determinazione del parametro materiale particolato devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;
- 2.9 Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni massimo di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 2.10 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti;
- 2.11 Per la presentazione dei risultati ottenuti si potrà fare riferimento al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, con tutte le informazioni che si riterranno utili per una maggiore descrizione delle modalità di esecuzione dei controlli svolti;

- 2.12 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza;
- 2.13 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli.
- Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 2.14 Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae, entro 24 ore dall'accertamento;
- 2.15 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali; di tali interventi la Società dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 2.16 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Società deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, ARPAE e AUSL, che dispongono i provvedimenti necessari;

**3. SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO NELLA PUBBLICA FOGNATURA MISTA DI VIA C. RAGAZZI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE III DEL D.LGS 152/2006 E SMI, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) APPROVATO DALL'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 7 DEL 17.03.2009 ED ALLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**

- 3.1 Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via C. Ragazzi l'immissione indicata in planimetria, al **punto S1** derivante dall'insieme di acque dilavamento piazzali, acque reflue domestiche, e acque meteoriche, unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"B"** ;
- 3.2 Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3.3 Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 3.4 Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria: - PC1 pozzetto campionamento; Il pozzetto di campionamento PC1 deve risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- 3.5 Al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di

campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

- 3.6 La ditta dovrà provvedere all'adeguata manutenzione e pulizia delle griglie removibili poste a protezione delle caditoie presenti sul piazzale;
- 3.7 I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 3.8 Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 3.9 E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 3.10 Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad Hera Spa;
- 3.11 Hera Spa non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- 3.12 Il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da Hera Spa e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
- 3.13 la ditta è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia

per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n.7 del 17/03/2009.

#### **4. RUMORE**

**L'autorizzazione è disciplinata dalla Legge 447/1999 e dalla Legge Regionale 15/2021 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", e dalle seguenti prescrizioni:**

- 4.1** l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico; dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 4.2** per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, predisponendo lo spegnimento del mezzo di trasporto durante le predette fasi;
- 4.3** nell'ambito degli accorgimenti da adottare utili al contenimento delle emissioni sonore si prescrive, per quanto possibile, la chiusura dei portoni;
- 4.4** non potranno essere effettuate attività in orario notturno, poiché la valutazione prodotta fa riferimento solo a quello diurno;
- 4.5** una volta testati i nuovi impianti e con attività a regime, dovranno essere effettuate verifiche in campo che dimostrino il rientro nei limiti normativi, con particolare riferimento al confine posto fronte portone area impianti di triturazione; dette verifiche dovranno essere relazionate al Comune ed ad Arpae.

#### **5. ALTRE CONDIZIONI**

- 5.1 la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
- 5.2 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto. **La società dovrà quindi rispettare tutte le cautele al fine di non recare nocumento alcuno;**
- 5.3 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 5.4 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 185 bis del D.Lgs 152/06 e smi;
- 5.5 la Società, autorizzata con il presente atto, deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs 152/06 e smi;
- 5.6 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico con le modalità e termini stabiliti dal medesimo decreto;
- 5.7 dalle attività non si dovranno generare emissioni diffuse e polverose e pertanto si dovrà provvedere alla periodica pulizia delle aree esterne di movimentazione e stoccaggio;**

## **CONDIZIONI GENERALI**

6. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune territorialmente competente;
7. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica

intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

**L'autorizzazione avrà validità fino al 31/03/2027.**

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato, in bollo, alla società, e viene trasmesso al Comune di Bondeno, all'AUSL Ferrara, a HERA Spa e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

Il Dirigente Delegato del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
dott. Marco Roverati  
*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**